

**CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UNO
SPAZIO ESPOSITIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL GREEN MED EXPO & SYNPOSIUM**

EDIZIONE 2024

oooooooooooooooooooo

ODA074/ACU/2024

CIG B23E193E99

oooooooooooooooooooo

TRA

Il dott. Vincenzo Pergola, nato a Napoli, il 15 maggio 1974, C.F.:PRGVCN74E15F839K, che, dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della A.S.I.A. Napoli SpA – Azienda Servizi di Igiene Ambientale Napoli SpA a socio unico, sede legale in Via Ponte dei Francesi 37/d – 80146, Napoli, codice fiscale e partita IVA 07494740637, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. NA - 622068, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Acquisti, giusto atto di nomina del 24 ottobre 2022, rep. 1327, e di seguito nel presente atto denominato semplicemente il Committente;

E

Il Sig. Giovanni Paone nato a Nola (NA) il 27/07/1962, C.F. PNAGNN62L27F924D, residente a Marigliano (NA), alla Via Largo Santo Stefano, 1, in qualità di rappresentate legale della società NICA SRL, con sede in Napoli, alla Via Corso Umberto I, 593 P. IVA 02732221219 e codice fiscale 05669600636, iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al Repertorio Economico Amministrativo n. 453994, di seguito nel presente atto denominata l'Impresa;

PREMESSO

- 1) che ASIA, partecipa a Green Med Symposium con l'obiettivo di favorire un patto tra Istituzioni, imprese e territori orientandoli ad un'azione strategica per la ripartenza del Mezzogiorno in chiave sostenibile.
- 2) che la Direzione Affari Generali di ASIA, con ACUM n. 3984 22 marzo 2024, ha chiesto uno spazio espositivo per la partecipazione al Green Med Symposium 2024 per un importo di euro 10.000,00 oltre IVA, da realizzarsi mediante affidamento diretto all'operatore economico Nica S.r.l. quale Organizzatore dell'Evento internazionale;

- 3) che l'importo del servizio richiesto è inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del d. lgs. 36/2023 e, pertanto, è consentito l'affidamento diretto delle prestazioni *de quibus*;
- 4) che, in data 29 aprile 2024, in esecuzione della predetta richiesta n. 3984, la direzione Acquisiti ha avviato le attività propedeutiche all'affidamento in favore della società Nica S.r.l.;
- 5) che il Committente ha completato, con esito positivo, tutte le verifiche di legge volte ad accertare la sussistenza in capo all'operatore economico NICA S.R.L. dei requisiti di ordine generale nonché quelli di idoneità professionale.

In particolare:

- in data 29/04/2024 è stata acquisita la visura camerale dell'Impresa;
- in data 03/05/2024 sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale relativi ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice;
- in data 03/05/2024 è stato acquisito il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, relativo alla società Nica S.r.l. con cui si attesta che "*nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta nulla*";
- in data 25/06/2024 è stato acquisito il certificato del Tribunale di Nola che attesta l'assenza di procedure concorsuali nei confronti dell'Impresa;
- in data 25/06/2024 è stata acquisita la certificazione di ottemperanza alla legge 68/99;
- in data 29/04/2024 è stato acquisito il certificato relativo alle annotazioni riservate mediante il casellario delle imprese tenuto presso l'A.N.A.C.;
- attraverso il sistema Durc on line è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva, Prot. INAIL 44054897 del 10/06/2024, con scadenza 08/10/2024;
- in data 04/06/2024 è stata acquisita la certificazione di regolarità nel pagamento di imposte e tasse all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- che l'Impresa ha prodotto la documentazione propedeutica alla stipulazione del presente atto;
- che, preso atto degli esiti delle verifiche riportati al punto precedente, in data 11/06/2024 il Committente, giusta decisione del Direttore Acquisti N. 114 del 5 luglio 2024, ha proceduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. 36/2023, all'affidamento, denominato ODA 074/ACU/2024, avente ad oggetto l'allestimento di uno spazio espositivo per la partecipazione al Green Med Symposium 2024.

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto del contratto

1.1 Il Committente affida alla società Nica S.r.l il servizio di allestimento di uno stand espositivo personalizzato che consenta la partecipazione al *Green Med Expo & Symposium 2024*.

Le prestazioni dovranno essere rese secondo le indicazioni contenute nell'offerta presentata dal fornitore, allegata alla ODA074/ACU/2024 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegata allo stesso.

1.2 La validità del presente atto decorre dalla data di avvio delle prestazioni coincidente con la prima sessione formativa.

1.3 La durata dell'appalto è fissata in **mesi 1 (uno)**.

1.4 È escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

Art. 2 – Ammontare del contratto

2.1 L'importo complessivo del presente contratto è pari ad **€ 10.000,00 oltre IVA**

Ai fini della contabilizzazione delle prestazioni effettivamente eseguite dall'Impresa sarà utilizzato il prezzo indicato nell'offerta economica.

In ordine all'IVA, ove applicabile, si attuano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. a), della Legge n. 190/2014 (*reverse charge*).

Art. 3 – Termini, Modalità di Esecuzione e Penali

3.1 L'Impresa dovrà espletare le prestazioni oggetto del presente contratto, presso i luoghi di esecuzione indicati nell'offerta economica.

3.2 Per le violazioni agli obblighi che l'Impresa assume con la sottoscrizione del presente contratto, il Committente provvederà ad applicare, nei confronti della stessa, le penali di cui all'art. 126 comma del codice degli appalti.

Qualora venga accertato dal direttore dell'esecuzione contrattuale un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa, tale da comprometterne ai sensi dell'art. 122, comma 3, del d. lgs. 36/2023 la buona riuscita delle prestazioni, questi invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il direttore dell'esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa, assegnando a quest'ultima un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, il Committente su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Committente a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Committente per qualsiasi motivo.

3.3 Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, la stazione appaltante ha concesso all'operatore economico l'opportunità di usufruire dell'esonero dalla cauzione definitiva in ragione del miglioramento del prezzo per le prestazioni oggetto di affidamento.

Art. 4 – Contabilizzazione del Servizio

4.1 La contabilizzazione avverrà mediante emissione di un Certificato di Avvenuta Prestazione da parte del DEC.

4.2 Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base delle evidenze risultanti dai documenti previsti al presente articolo.

Art. 5 – Fatturazione e Termini di Pagamento

5.1 Il pagamento del corrispettivo avverrà entro i termini previsti dall'art.125, comma 2, del Codice, previo accertamento della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e delle verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R 602/73.

5.2 I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

5.3 Per poter procedere al pagamento, il Committente dovrà essere in possesso:

- a) del presente contratto, in originale, registrato al pubblico registro;
- b) del certificato di avvenuta prestazione firmata dal responsabile unico del progetto.

5.4 L'Impresa potrà emettere fattura a seguito della redazione, in contraddittorio, del certificato di avvenuta prestazione con le modalità di cui al successivo punto **5.5**.

5.5 Le fatture, come sopra emesse, dovranno essere intestate a:

Azienda Servizi di Igiene Ambientale Napoli SpA

Via Ponte dei Francesi, 37/d – 80146 Napoli

codice fiscale e partita IVA 07494740637

L'emissione dei documenti fiscali è soggetta al regime dello *split payment*.

A far data dal 01.01.2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi alle prestazioni rese per il Committente, dovranno essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire.

Il “*codice destinatario*” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è **M5UXCR1**.

L'Impresa dovrà emettere singola fattura per ciascun luogo di esecuzione del contratto indicato al precedente art. 3, punto 3.1.

5.6 Il Committente procederà alla liquidazione del corrispettivo esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato alla commessa pubblica indicato dall'Impresa, secondo il disposto normativo della L. 136/10 e ss.mm.ii., il cui codice

IBAN è il seguente: **IT35C030693996210000000** sul quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

Giovanni Paone C.F. PNAGNN62L27F924D

Rosalba Gambardella C.F. GMBRLB65M67F839C

È vietata ogni forma, totale o parziale, di cessione del presente contratto a terzi e/o a qualsivoglia persona fisica o giuridica ai fini della esecuzione delle opere in esso descritte.

È altresì espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma del credito derivante dal presente atto, totale o parziale ai sensi dell'art. 1260, 2° comma Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del d. lgs. 36/2023 e dall'art. 6 dell'allegato II.14 al d. lgs. 36/2023.

In caso di violazione a tali divieti, il Committente avrà la facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto il contratto, incamerando, a titolo di penale, le ritenute a garanzia eventualmente operate, ferma restando salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

Art. 6 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

- 6.1** Le parti assumono reciprocamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm. e ii.
- 6.2** Tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la risoluzione del medesimo, di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 6, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 4, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 6.3** I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 2, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 2 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 2, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Committente o dall'Impresa, i codici identificativi di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Committente e qui di seguito indicato **CIG. B23E193E99**.

6.5 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- UTG della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6.6 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 7 – Subappalto

7.1 L'Impresa ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna parte delle prestazioni affidate.

Art. 8 – Recesso e Risoluzione del contratto

8.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del d. lgs. 36/2023, il Committente potrà comunicare il proprio recesso dal presente contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso di giorni solari 30 (trenta) senza che questo possa comportare azione in danno o pretese di indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, da parte dell'Impresa nei confronti del Committente.

8.2 Il Committente ha altresì facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, anche nei seguenti casi:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) passaggio del servizio di igiene urbana ad altro gestore, senza che l'Impresa possa accampare alcun diritto di risarcimento.

8.3 Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del d. lgs. 36/2023, e oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiranno causa di risoluzione di diritto del presente contratto per grave inadempimento dell'Impresa:

- a) tutti i casi previsti dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici;
- b) una o più interruzioni delle prestazioni oggetto del presente atto da parte dell'Impresa, non concordata, non autorizzata o, comunque, non approvata da parte del Committente;
- c) cessazione di attività, concordato preventivo di fallimento, stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- d) malafede, frode, grave negligenza, grave e reiterata contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, da parte dell'Impresa, anche se limitata ad una sola struttura oggetto delle prestazioni;
- e) inizio delle prestazioni da parte dell'Impresa oltre il termine prefissato;
- f) interruzione ingiustificata delle prestazioni da parte dell'Impresa per qualsiasi motivo;
- g) gravi violazioni da parte dell'Impresa delle norme e delle disposizioni previste dal CCNL, applicato dall'Impresa, in vigore al momento della stipula del contratto;
- h) violazione da parte dell'Impresa delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, nonché assicurazioni obbligatorie ed adempimenti in materia contributiva, retributiva e tributaria;
- i) subappalto non autorizzato delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali.

8.4 Nel caso in cui il Committente decidesse di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto per effetto del verificarsi di una o più delle inadempienze previste nel precedente comma, provvederà a sospendere le attività dell'Impresa e ad comunicare a mezzo lettera raccomandata l'avvenuta risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che all'Impresa verranno corrisposte le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data di risoluzione, diminuite degli oneri aggiuntivi che il Committente ha dovuto sostenere a seguito e per effetto della risoluzione del contratto, restando nella facoltà del Committente medesimo di agire per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

8.5 In caso di inadempimento da parte dell'Impresa delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, nonché assicurazioni obbligatorie ed adempimenti in materia contributiva, retributiva e tributaria, il Committente, qualora non intendesse avvalersi della clausola risolutiva espressa, si riserva, comunque, la facoltà di adottare

tutte le misure previste dalla vigente normativa, a tutela dei propri interessi, non ultimo il diritto di affidare a terzi le prestazioni in danno dell'Impresa inadempiente restando esclusa ogni altra pretesa da parte di quest'ultima.

8.6 Il presente contratto verrà, altresì, risolto immediatamente ed automaticamente qualora la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – dovesse comunicare la sussistenza sul conto dell'Impresa di informazioni ex art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, modificato dal D. Lgs. Del 15.11.2012 n. 218.

8.7 Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'Impresa assume l'impegno di comunicare al Committente ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 9 – Foro competente

9.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Art. 10 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari –

Codice Etico e Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01

10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda all'Offerta economica presentata dall'Appaltatore che si intende qui espressamente richiamata e sottoscritta, ancorché se non materialmente allegata al presente contratto ed alle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.

10.2 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa adottati dal Committente e consultabili ai seguenti link:

- [Codice etico](#)
- [Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001](#);
- [Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa](#)

A tale riguardo, l'Impresa si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre il Committente ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Impresa è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando il

Committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

L'Impresa si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto. A tal proposito, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti di A.S.I.A. Napoli SpA che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali in procedimenti in cui è stato parte interessata. L'Impresa, altresì, si impegna a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001.

Art. 11 - Spese del contratto e trattamento fiscale

11.1 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

11.2 Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

11.3 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Art. 12 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

12.1 Il responsabile unico del progetto è il Dott. Carlo Lupoli.

12.2 Il direttore dell'esecuzione è il l'Ing. Raffaele Fontana.

Art. 13 – Responsabile dell'Impresa

13.1 Il responsabile per l'Impresa, per le prestazioni di cui al presente contratto, è Giovanni Paone, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/19370686 pec nicainformatica@pec.it.

Art. 14 – Protocollo di Legalità

14.1 L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al [protocollo di legalità](#) (fare click sul link per consultare), sottoscritto dal Committente con la Prefettura di Napoli di cui di seguito si riportano le clausole che si intendono espressamente accettate con la sottoscrizione del presente contratto:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art. 1 septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso. "

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo."

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente."

Clausola n. 4

" La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà

luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi"

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente Allegato.

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa

autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola n. 10

" Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. ";

Clausola n. 11

" La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;*
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio."*

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto ".

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

15.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

Art. 16 – Disposizioni finali

16.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

16.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

16.4 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

d.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati; Codice Civile; D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e con firma digitale.

Il Committente

L'Impresa